

COMUNE DI RUSSI

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 28/04/2016

Modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 26/02/2019 e n. 25 del 25/05/2020

Modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 29/06/2023 e n. 70 del 21/12/2023

INDICE GENERALE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 - Statuto del contribuente
- Art. 4 - Individuazione delle entrate

Titolo II Gestione delle entrate

- Art. 5 - Responsabili delle entrate
- Art. 6 - Gestione delle entrate
- Art. 7 - Modalità di versamento
- Art. 8 - Attività di verifica e di controllo
- Art. 9 - Omissione e ritardo dei pagamenti
- Art. 10 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

Titolo III Attività di riscossione e rimborso

Art. 10bis - Contraddittorio Preventivo

- Art. 11 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 14 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali
- Art. 15 - Compensazione orizzontale
- Art. 16 - Compensazione verticale

Titolo IV Diritti del contribuente

Capo I Accertamento con adesione

- Art. 17 - L'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 18 - Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 19 - Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
- Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 22 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 23 - Perfezionamento della definizione
- Art. 24 - Effetti della definizione
- Art. 25 - Riduzione delle sanzioni

Capo II Diritto di interpello

- Art. 26 - Istituzione del diritto di interpello
- Art. 27 - Modalità di presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 28 - Contenuto dell'istanza di interpello
- Art. 29 - Adempimenti del Comune
- Art. 30 - Efficacia della risposta fornita dal Comune

Capo III Autotutela - capo abrogato

Art. 31 - Autotutela

Capo IV Ravvedimento Operoso

- Art. 32 - L'istituto del Ravvedimento Operoso
- Art. 33 - Condizioni per usufruire del Ravvedimento Operoso

Titolo V Reclamo e Mediazione - *titolo abrogato*

Art. 34 - Oggetto

Art. 35 - Effetti

Art. 36 - Competenza

Art. 37 - Valutazioni

Art. 38 - Perfezionamento e sanzioni

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 39 - Disposizioni finali

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali, tributarie e non tributarie, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.
2. Il Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio al rispetto di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente Regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3 – Statuto del Contribuente

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, nell'ambito dei principi generali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dal d.lgs. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento
 - Compensazione
 - Accertamento con adesione
 - Diritto di interpello
 - Autotutela
 - Reclamo e mediazione

Art. 4 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dal canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - le entrate derivanti dal canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti dai canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

2. Le singole entrate possono essere disciplinate con specifici regolamenti.

3. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale per quanto di competenza disciplinano in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.

Titolo II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 - Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 modificato con D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.
5. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia anche con riferimento alla eventuale attivazione di procedure di rientro nei limiti di cui all'art. 10 comma 1) lettera c), nonché delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
6. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.
7. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

Art. 6 - Gestione delle entrate

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere effettuate:

- a. direttamente dall'Ente,
 - b. in associazione con altri Enti locali,
 - c. in affidamento a terzi.
2. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquisisce la qualifica di Responsabile dell'entrata.

Art. 7 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole al contribuente o all'utente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi o delle singole entrate, o particolari agevolazioni, attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 8 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 9 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di natura tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o tramite notificazione o ove possibile tramite P.E.C. secondo quanto previsto dalle singole leggi che regolano il tributo; le relative spese postali e/o di notifica sono poste a carico dei soggetti morosi.
4. Scaduti i termini per effettuare il pagamento, il Responsabile a cui è affidata la riscossione, deve segnalare periodicamente al Responsabile del centro di costo l'elenco degli insoluti per gli adempimenti ritenuti necessari (nuovo invito al pagamento all'utente moroso, sospensione dell'erogazione del servizio, ecc.).

Art. 10 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, di norma possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e/o rateizzazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. su istanza del debitore, quando lo stesso si trovi in situazione di obiettiva difficoltà finanziaria da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento;
 - b. a prova della condizione di difficoltà economica l'istanza deve obbligatoriamente essere accompagnata da apposita auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie
 - c. La ripartizione del pagamento delle somme può essere concesso secondo il seguente schema:
 1. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 2. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 3. da euro 500,01 a euro 1.500,00 fino a otto rate mensili;
 4. da euro 1.500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 5. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 6. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 7. da euro 20.000,01 fino a settantadue rate mensili.
 - d. per importi superiori a € 10.000,00 l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa;
 - e. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - f. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini nonché nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci o presentazione di documentazione non veritiera;
 - g. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.
2. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Soggetto competente alla concessione di dilazioni o rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata di cui all'art. 4 – comma 1 - che provvede con apposito atto.

Titolo III ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 10 bis – Contraddittorio preventivo

1. Il contraddittorio preventivo si applica, nei modi e nei termini di legge, a tutti provvedimenti, in materia di entrate tributarie, che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario.
2. Sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti privi di contenuto provvedimento e gli atti, comunque denominati, di mera liquidazione di quanto risulta dalla dichiarazione presentata dal contribuente ovvero, nell'assenza dell'obbligo dichiarativo, di quanto acquisito d'ufficio dal servizio competente.
3. Il diritto al contraddittorio non sussiste, inoltre, per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Art. 11 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

4. E' fissato in € 5,00 il limite di esenzione dal versamento di ciascun tributo di spettanza dell'Amministrazione Comunale.
5. Con riferimento ai tributi per i quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione o concessione in cui sono indicati tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi dovuti, il limite indicato al comma 1 deve intendersi riferito alla singola autorizzazione o concessione di riferimento, prescindendo quindi dai limiti temporali indicati negli atti amministrativi medesimi.
6. Per IMU, TASI e TARI non si fa luogo al versamento se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento da ciascun contribuente è uguale o inferiore a € 12,00.
7. Per quanto concerne le entrate non tributarie non viene fissato alcun limite per la riscossione delle medesime. Tuttavia è nella facoltà del Responsabile fissare eventuali minimi qualora risulti essere antieconomica l'esazione di importi di modica entità e quindi il costo risulti eccessivo rispetto all'incasso.
8. Il limite degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento relativi alla applicazione dei tributi, ovvero degli eventuali verbali di accertamento che vengano elaborati nella fase del controllo dei versamenti eseguiti, è fissato in € 18,00, anche eventualmente in relazione alla riscossione coattiva di cui il Comune sia soggetto attivo. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi compresi nell'atto di riferimento.
9. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto ed anche con riferimento alle entrate non tributarie, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo od entrata e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato al debitore per l'adempimento con l'atto di contestazione. Le procedure relative al recupero di somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate, fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata, contestualmente all'atto di contestazione. Per gli atti emessi dal 01/01/2020 si applicano le disposizioni inerenti di cui all'art. 1, commi da 784 a 795 della Legge 160/2019.
2. Nel caso che, avverso la pretesa dell'Ente, sia stato presentato ricorso, il Responsabile dell'entrata può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.
3. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni. Le relative attività competono al Responsabile dell'entrata.

Art. 14 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso delle entrate, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 15 – Compensazione Orizzontale

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità relativamente ai soli tributi IMU e TASI.

2. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione il contribuente deve presentare, almeno 20 giorni prima della scadenza dell'ultima rata, su apposita modulistica comunale, la comunicazione contenente i dati relativi ai conteggi effettuati circa gli importi a debito e credito.
3. In caso di mancato riscontro entro 10 gg. dalla presentazione della suddetta comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato alla compensazione secondo le modalità e per gli importi comunicati.

Art. 16 – Compensazione Verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 11. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
5. L'ufficio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Titolo IV DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17 - L'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 18 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 19 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Comunale prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. L'Ufficio Comunale, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante

notifica, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione e del nominativo del responsabile del procedimento; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio Comunale.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
4. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio Comunale non è obbligatoria; resta aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico, a mezzo raccomandata A/R, PEC o tramite consegna diretta all'ente.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. L'istanza di accertamento con adesione può essere presentata dal contribuente anche in mancanza di avviso di accertamento notificato, qualora nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire; la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in sintetico verbale da parte dell'incaricato del procedimento.

Art. 22 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio Comunale redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore e dal Responsabile del procedimento.

2. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 23 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 15.000,00, è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo in numero non superiore a sei; il versamento della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla definizione, mentre sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio legale calcolati dalla data dell'atto di adesione.

Art. 24 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.

Art. 25 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 26 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il Comune riconosce ad ogni contribuente il diritto di interpello che si concretizza nella facoltà di porre quesiti sulla interpretazione di norme in materia tributaria di sua competenza; tale istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto e delle pari dignità fra il soggetto attivo di imposta ed il contribuente.

Art. 27 - Modalità di presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare al Comune, per iscritto, istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa riferita a casi concreti e personali.
2. L'istanza di interpello può essere presentata anche da portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati; in quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui al successivo art. 28 - comma 2.
3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima; il mancato rispetto di tale condizione non preclude, in via di principio, la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'articolo 28.
4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.
5. L'istanza di interpello è presentata al Comune di nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.
6. L'istanza è redatta in carta libera e può essere presentata mediante spedizione tramite raccomandata A/R, tramite PEC o tramite consegna diretta al Comune.

Art. 28 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
 - b) la circostanziata, analitica e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;

- c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante, presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni del Comune;
 - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare; la mancanza della suddetta soluzione interpretativa, non essendo obbligatoriamente richiesta, non determina la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 11, comma 2, secondo periodo, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni.
 3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza; in questo caso l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione; la mancata regolarizzazione dell'istanza, entro 30 giorni dall'invito, determina l'inammissibilità della medesima.

Art. 29 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal Responsabile del tributo.
2. La risposta all'interpello proposto sarà resa nota, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, a cura e discrezione del Comune nelle forme reputate opportune secondo la loro rilevanza (comunicazione diretta al contribuente, comunicazione alle Associazioni, comunicati alla stampa locale, pubblicazioni sui siti del Comune, ecc.).
3. In caso di adempimento al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 2, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.
4. Il Responsabile del tributo, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della compiutezza della risposta, può chiedere al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti; tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2 stabilito per la risposta.
5. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Responsabile del tributo ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopra indicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Art. 30 - Efficacia della risposta fornita dal Comune

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello e si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello; la risposta è vincolante per l'Ufficio Comunale, salvo il caso di successiva diversa interpretazione della norma determinata da circolari o risoluzioni ministeriali, ovvero pronunce giurisprudenziali.
2. Qualora la risposta del Comune, riferita ad istanze ammissibili e complete dell'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 26, comma 2, non pervenga al contribuente entro il

termine di cui all'articolo 27, comma 2, si intende che il Comune, per il principio del "silenzio-assenso", concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, nel caso in cui sia disposto un provvedimento di accertamento del tributo, non possono essere applicate sanzioni nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 27 - comma 2 - riferito ad istanze ammissibili ma incomplete dell'indicazione della soluzione interpretativa o del comportamento specifico prospettato di cui all'articolo 26, comma 2, il Comune provvede ad emettere gli eventuali atti senza l'irrogazione di sanzioni.
5. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.

Capo III – AUTOTUTELA

Capo abrogato

Art. 31 – Autotutela

1. Il Responsabile del tributo (o dell'entrata), nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Responsabile del tributo (o dell'entrata), dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente o all'utente e all'organo giurisdizionale, davanti al quale pende la controversia, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto esecutivo per decorrenza dei termini per ricorrere, il Responsabile del tributo (o dell'entrata) può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo o dell'entrata;
 - b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata;
 - c) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
6. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
7. La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l'atto notificato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Capo IV – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art.32 - L'istituto del Ravvedimento Operoso

1. E' facoltà del contribuente utilizzare, nelle misure ed entro i termini stabilite/i dalla legge, il ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472/97 e ss. mm. e ii. per sanare spontaneamente eventuali violazioni, ritardi e/o omissioni commesse nei propri adempimenti relativamente ai tributi locali beneficiando a tal fine della riduzione della misura minima della sanzione applicabile.

Art. 33 - Condizioni per usufruire del Ravvedimento Operoso

1. Il ravvedimento di cui all'articolo precedente è ammesso a condizione che le violazioni e/o omissioni da sanare non risultino già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Titolo V RECLAMO E MEDIAZIONE

Titolo abrogato

Art. 34 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Russi nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi 4 dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 35 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) l'ufficio competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.

Art. 36 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è indicato nella comunicazione di cui all'art. 36 comma 1 del presente regolamento.

2. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso.

Art. 37 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 38 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è abrogato il Regolamento Generale delle entrate comunali approvato con deliberazione Consiliare n. 25 del 27.04.2007.